

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 novembre 2007

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARDENOLA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 232

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2007.

Istituzione dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale. (Decreto n. 504).

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2007. — <i>Istituzione dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale. (Decreto n. 504).</i>	Pag.	5
STATUTO.....	»	7
REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO	»	31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2007.

Istituzione dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale. (Decreto n. 504).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177), relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, n. 171 (registrato alla Corte dei Conti il 11 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 60), il quale, in relazione all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, prevede:

all'art. 2, l'istituzione della Università per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (promotore: Consorzio per l'Università per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria);

all'art. 3, che l'istituzione della Università di cui all'art. 2, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, viene attuata con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico d'Ateneo

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo, nelle adunanze del 10 e 22 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, l'Università per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale, con sede a Reggio Calabria con i seguenti corsi di studio e le competenti strutture didattiche:

facoltà di scienze della formazione d'area mediterranea, con i corsi di laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6);

laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S);

scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, con i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri.

Art. 2.

1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Università di cui all'art. 1, che è autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.

Art. 3.

1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività dell'Università di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.

2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività possono essere concessi all'Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalità previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilità di risorse.

3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato può essere disposto l'accREDITAMENTO, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

4. Il presente decreto è inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: MUSSI